



A.C.A.P.

Associazione Colombofila Avicunicola Picena

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 E' costituita l'Associazione culturale - sportiva denominata "Associazione Colombofila Avicunicola Picena" con sede presso il domicilio eletto dal Presidente.
Ogni cambio di sede non comporta variazione di statuto.

- 1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, apartitica e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.

- 1.3 La durata è illimitata.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

- 2.1 L'Associazione ha lo scopo di:
- sviluppare l'allevamento selettivo del colombo di razza in genere e di quelli di razza Italiana in particolare;
 - sviluppare l'allevamento selettivo del pollo di razza in genere e di quelli di razza Italiana in particolare;
 - valorizzare le razze autoctone colombofile, avicole e cunicole, in particolar modo quelle "Marchigiane" in via di estinzione o ad erosione genetica;
 - organizzare esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale;
 - distribuire gli anelli federali.
- 2.2 L'Associazione può, quindi, istituire periodici incontri di studio delle tecniche di allevamento, corsi, seminari, a contenuto didattico divulgativo, al fine di migliorare e valorizzare il colombo di razza, destinati ai soli propri soci.
- 2.3 L'Associazione può fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano

di questa attività. Essa può anche stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi. L'Associazione può, inoltre, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche ed opuscoli con finalità divulgative, attività discografiche e televisive, sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale, limitando così l'eventuale distribuzione dei suddetti beni ai soli associati, attribuendo nel contempo a tali beni un valore non eccedente i costi specifici sostenuti per la loro produzione.

L'Associazione può in fine provvedere alla vendita, per corrispondenza e non, purché rivolta ai propri associati, dei beni e dei servizi che la stessa dovesse produrre o acquisire nell'ambito della propria attività istituzionale, sempre nei limiti dei costi specifici sostenuti per la loro produzione. Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni. Sono espressamente escluse dallo scopo finalità politiche e lucrative.

4 L'Associazione Colombofila Avicunicola Picena aderisce alla Federazione Italiana Allevatori Colombi (F.I.A.C.), ed alla Federazione Italiana Associazioni Avicole (F.I.A.V.).

L'Associazione può gemellarsi con altre Associazioni Ornitologiche, ecc..., per il raggiungimento di fini comuni.

ART. 3 SOCI

3.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3.2 Gli associati si distinguono in soci fondatori, onorari, ordinari, sostenitori e juniores.

- sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.
- sono soci onorari coloro, persone fisiche e non che per la loro attività, per la frequentazione dell'Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione e che siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d'ufficio senza particolari formalità di accettazione.
- sono soci ordinari tutti coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa, partecipano regolarmente all'attività dell'Associazione e che concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.



- sono soci sostenitori coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni e servizi di qualsiasi natura, al solo fini di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di un altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.
- sono soci juniores coloro che, di età inferiore di anni 18, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto, non potendo tuttavia esercitare il diritto di voto.

3.3 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

4.1 L'Ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissioni si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate. Per i soci juniores, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

4.2 I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall'Assemblea.

4.3 La qualità di socio si perde per:

- recesso
- esclusione
- decesso

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione dei soci è deliberata tramite votazione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5.1 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

5.2 I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (i soci maggiorenni);
- c) ad accedere alle cariche associative;

5.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

5.4 Il diritto - dovere di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto sono personali; è ammessa una delega per socio; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni a qualsiasi categoria essi appartengono.

ART. 6 RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO

Il patrimonio sociale è composto da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e da quanto potrà possedere in avvenire.

6.1 L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi di aderenti e di privati;
- b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali o da iniziative promozionali;
- f) quote associative.

- 6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.
- 6.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Aprile e il 31 Marzo di ogni anno.
- 6.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il proseguimento delle finalità associative.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Cassiere;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.



- 7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 8 ASSEMBLEA

- 8.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengono.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:
- a) approva il bilanci consuntivo;
 - b) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
 - c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (in numero di tre);
 - d) approva la relazione annuale e il bilancio;
 - e) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;

- f) stabilisce anno per anno la quota associativa;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del consiglio direttivo.

8.3 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori;

8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ravvisino l'opportunità.

8.5 L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante le seguenti modalità:

- avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- messaggio telefonico da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- e-mail da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Nb. Il socio al momento dell'iscrizione sceglierà una delle modalità.

8.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più un dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per i quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto



favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il socio che per motivi validi non può partecipare all'Assemblea, può, a mezzo delega scritta, farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio può presentare una sola delega.

- 8.8 Le votazioni saranno fatte normalmente per alzata di mano.
- 8.9 Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sarà fatta obbligatoriamente con scheda segreta dopo che il Presidente avrà nominato tre scrutatori. Ogni elettore può dare solamente tante preferenze quanti sono la metà più uno dei posti disponibili.
- 8.10 Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario o decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni o della decadenza.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i medesimi, essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; possono far parte del Consiglio esclusivamente soci maggiorenni.
- 9.2 Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ove decade oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
- 9.3 Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere.
- 9.4 Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo (entro il mese di Aprile);
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;

- 9.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano; esso si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART 10. IL PRESIDENTE - CASSIERE - SEGRETARIO

- 10.1 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, chiedendo poi ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva, e in caso di urgenza ne assume i poteri e predispone la relazione annuale dell'attività dell'Associazione.
- 10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione verso terzi ed in giudizio, rimane in carica quando il Consiglio Direttivo e può essere rieleto. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 10.3 Il Segretario deve provvedere al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, alla compilazione del registro verbali, alla compilazione e aggiornamento dello schedario dei soci, alla compilazione del bilancio e della situazione patrimoniale.
- 10.4 Il Cassiere è eletto tra i soci, è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

ART. 11 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio (sentito l'organo di controllo di cui alla L. 662/96 art.3 comma 190); questo dovrà avvenire comunque a favore di altra Associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociali.

ART. 12 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra l'Associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 13 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.



*Data ultimo aggiornamento 22 Luglio 2018, approvato in Assemblea Straordinaria
"vedi Prot. N. 12/2018, rispettivo verbale e foglio firme"*

Il Presidente - Brandimarte Gabriele

Il Segretario - Farroni Massimo

